



COMUNE DI
VIAGRANDE

Regolamento comunale
di polizia mortuaria

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Riferimenti Normativi	Pag. 2
ART. 2 - Oggetto e definizioni	Pag. 2
ART. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento	Pag. 2
ART. 4 - Atti a disposizione del pubblico	Pag. 2
ART. 5 - Trasporti e sepolture a carico del Comune	Pag. 3

TITOLO II –CIMITERI

ART. 6 - Diritto di sepoltura	Pag. 4
ART. 7 – Criteri di assegnazione dei loculi	Pag. 4
ART. 8 - Modalità di pagamento	Pag. 4
ART. 9 – Cremazione e affidamento delle ceneri	Pag. 5
ART. 10 - Urne Cinerarie	Pag. 5
ART. 11- Orario	Pag. 6
ART. 12 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli	Pag. 6
ART. 13 - Norme di comportamento all'interno del Cimitero	Pag. 6
ART. 14 – Manifestazioni	Pag. 6
ART. 15 - Divieto di attività commerciali	Pag. 6
ART. 16- Accesso delle imprese nel Cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe	Pag. 7
ART. 17 - Coltivazione di fiori ed arbusti	Pag. 7
ART. 18 - Riti funebri	Pag. 7
ART. 19 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	Pag. 7

TITOLO III – CONCESSIONI

ART. 20 - Concessioni per sepolture private	Pag. 8
ART. 21 - Durata e Decorrenza delle Concessioni	Pag. 8
ART. 22 –Tumulazione provvisoria	Pag. 8
ART. 23 - Modalità di concessione	Pag. 9
ART. 24 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti	Pag. 9
ART. 25 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private	Pag. 9
ART. 26 – Manutenzione	Pag. 10
ART. 27 - Cessazione della sepoltura	Pag. 10
ART. 28 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	Pag. 10
ART. 29 – Estinzione	Pag. 10

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 31 - Esecuzione opere ed accesso al Cimitero	Pag. 11
ART. 32 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività	Pag. 11
ART. 33 - Vigilanza e collaudo	Pag. 11

TITOLO V - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 34 - Diritto di privativa	Pag. 12
ART. 35 - Oggetto del servizio	Pag. 12
ART. 35 - Obblighi dell'utente	Pag. 12
ART. 37 - Domanda e contratto d'utenza	Pag. 12
ART. 38 – Tariffa	Pag. 12
ART. 39 - Pagamento della tariffa	Pag. 12
ART. 40 - Divieto di manomissione	Pag. 13

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 41 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria	Pag. 14
ART. 42 - Custode del Cimitero e sue attribuzioni	Pag. 14
ART. 43 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero	Pag. 14
ART. 44 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	Pag. 15
ART. 45 - Registro delle operazioni cimiteriali	Pag. 15
ART. 46 - Schedario dei defunti	Pag. 15
ART. 47- Schedario delle concessioni	Pag. 15
ART. 48 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	Pag. 15
ART. 49 - Autorizzazioni e Cautele	Pag. 15
ART. 50 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce	Pag. 15
ART. 51 – Disposizioni finali	Pag. 15

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Riferimenti Normativi

1. Il Comune di Viagrande nella regolamentazione dei servizi di polizia mortuaria si uniforma, in ogni punto, alle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del D.P.R. 24 febbraio 2004 e di ogni altra normativa in materia.

ART. 2 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento comunale di polizia mortuaria detta norme integrative di competenza locale, esclusivamente nelle materie specificate nei seguenti articoli.
2. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:
- 2.1. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
 - 2.2. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione.
 - 2.3. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba.
 - 2.4. per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro tumulato, da una sepoltura ad altra sepoltura all'interno del Cimitero o in altro Cimitero.
 - 2.5. per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
 - 2.6. per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
 - 2.7. per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
 - 2.8. per **cassetta ossario** si intende un idoneo contenitore destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.
 - 2.9. per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per i quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.
 - 2.10. per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione." (v. par. 13.2 Circolare Ministero Sanità 24/93).
 - 2.11. per **cinerario comune** si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto
 - 2.12. per **loculo** si intende un manufatto per una sepoltura individuale.
 - 2.13. per **tomba di famiglia** si intende un manufatto con una parte interrata per la sepoltura del Concessionario e dei suoi familiari, ed una esterna con la presenza di un monumento.
 - 2.14. per **cappella privata** si intende un edificio da servire per la sepoltura del Concessionario e dei suoi familiari o dei membri di una persona giuridica legalmente costituita.

ART. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di apposita istanza, in competente bollo.
2. Fatte salve le indicazioni contenute nell'art.16 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, l'individuazione di altri Servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento è di competenza del Consiglio Comunale mentre l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ART. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'Art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1. L'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
 - 2.2. Copia del presente Regolamento.
 - 2.3. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - 2.4. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - 2.5. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge Regionale 30/04/1991, n.10 e succ. modifiche e integrazioni.

ART. 5 - Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Oltre i casi di gratuità previsti per legge, in caso di indigenza, su segnalazione dei Servizi Sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti con annessa fornitura di feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.

2. Il Sindaco può, altresì, disporre con provvedimento motivato quanto al I comma ove ricorrano particolari circostanze culturali e/o sociali.

TITOLO II CIMITERI

ART. 6 – Diritto di sepoltura

1. Nel Cimitero di Viagrande, debbono essere ricevute, salvo diversa richiesta, ai sensi dell'Art.50 del Regolamento nazionale di polizia Mortuaria:

- 1.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Viagrande, qualunque ne fosse in vita la residenza.
 - 1.2. Salme delle persone morte fuori del Comune di Viagrande, ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza.
 - 1.3. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Viagrande e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso.
 - 1.4. I nati morti ed i prodotti del concepimento di donne residenti a Viagrande di cui all'Art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.
 - 1.5. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
2. Qualora ci sia disponibilità di sepoltura ,possono essere ricevute, inoltre, in deroga al suddetto art. 50 D.P.R. 285/90 :
- 2.1. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge sepolto nel Cimitero di Viagrande .
 - 2.2. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge in vita e residente nel Comune di Viagrande da almeno tre anni.
 - 2.3. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma che per almeno tre anni immediatamente prima, hanno avuto la residenza nel Comune di Viagrande.
 - 2.4. Salme di persone non residenti al momento del decesso nel Comune di Viagrande e morte fuori di esso, ma che siano nate o abbiano avuto la residenza al momento della nascita, nel Comune di Viagrande per un periodo di almeno cinque anni.

ART. 7 - Criteri di assegnazione dei loculi

1. I loculi vengono assegnati di norma, soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto. E ammessa l'eventuale concessione di un secondo loculo vicino, per la tumulazione del coniuge superstite.
2. Nel Cimitero di Viagrande, al fine di fronteggiare le necessità di tumulazione in base alle esigenze calcolate sulla media annua di decessi , devono essere sempre immediatamente disponibili almeno trenta loculi.
3. Ricorrendo la condizione di cui al punto 2 è ammessa la concessione di loculi, a persone viventi residenti nel Comune di Viagrande, che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età. Per favorire la vicinanza nella sepoltura con l'eventuale coniuge del richiedente, è possibile concedere anche due loculi adiacenti, indipendentemente dall'età del coniuge e da servire esclusivamente per tale scopo, pena revoca della concessione.
4. Per favorire la vicinanza con il proprio coniuge già deceduto, al richiedente vedovo, è possibile concedere due loculi adiacenti, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.
5. Nei casi di retrocessione di loculo al Comune per traslazione di salma o resti mortali in altra sepoltura dello stesso Cimitero, sarà rimborsata la seguente somma, solo ed esclusivamente mediante riduzione del prezzo di nuova concessione:
 - a) entro 25 anni dall'uso: 50% della tariffa vigente per i loculi
 - b) dopo i 25 anni e non oltre i 50 anni: 25% della tariffa vigente per i loculi
6. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali devono essere concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
7. In presenza di tumulazioni provvisorie nel Cimitero del Comune di Viagrande, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso. Le relative operazioni di traslazione sono a spese del Comune.

ART. 8 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.
2. Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo di 6 mesi previa corresponsione degli interessi legali.

La richiesta di rateizzazione per 6 rate mensili si perfeziona con la presentazione di polizza fidejussoria semestrale rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa di assicurazione. La garanzia è prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.

ART. 9 – Cremazione e affidamento delle ceneri.

1. Sia per l'autorizzazione alla cremazione che per l'affidamento delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dal vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria e dalla Legge 30 Marzo 2001, n° 130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", che, seppure ancora priva del relativo Regolamento di esecuzione, risulta applicabile, ai sensi del D.P.R. 24 febbraio 2004, limitatamente alla possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria del defunto.
2. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) custodita nella nicchia cineraria o sepoltura privata;
 - b) consegnata per l'affidamento ad un familiare per la conservazione presso una abitazione privata. In alternativa le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
3. Il responsabile del servizio cimiteriale può concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti.
4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 3, è stabilita la seguente procedura:
 - 4.1. Presentazione di una richiesta del parente del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso. Tale volontà dovrà essere manifestata dal coniuge o, in assenza di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. Nella domanda si indicheranno:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del custode delle ceneri;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
 - c) il luogo di conservazione;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
 - f) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - g) la presa d'atto dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni di residenza e/o del luogo di conservazione delle ceneri, entro il termine di 30 giorni.
5. L'affidamento dell'urna è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e contenere i dati identificativi del defunto;
 - b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'affidatario, in locali e/o in appositi manufatti idonei per la custodia dell'urna stessa;
 - c) l'affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga profanata;
 - d) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altra persona, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
 - e) sono vietate manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Il soggetto affidatario può essere soltanto un familiare, scelto liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
7. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Responsabile del Servizio incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno disperse negli appositi spazi cimiteriali, ove nessuno degli aventi causa dichiarati di voler subentrare nella custodia dell'urna cineraria.

ART. 10 - Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le urne cinerarie da affidare ai familiari devono essere di materiale idoneo per la conservazione presso l'abitazione dell'affidatario.
2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o dispersione delle ceneri in cinerario comune o per l'affidamento dell'urna ad un familiare presso una abitazione privata.
3. Qualora gli aventi causa non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 11- Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di **due segnali acustici rispettivamente a 30 e a 15 minuti** prima della scadenza dell'orario, e di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata dal Responsabile del servizio la visita al Cimitero fuori dell'orario stabilito.

ART. 12 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nel Cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dai portatori di handicap.
2. All'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel Cimitero.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Gli stessi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel Cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
5. Nel Cimitero è vietato l'ingresso:
 - 5.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - 5.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
 - 5.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua.
 - 5.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 13 - Norme di comportamento all'interno del Cimitero

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, urlare, **utilizzare suonerie di telefoni cellulari**.
 - 1.2. Introdurre animali al seguito fatto salvo i cani-guida per i ciechi;
 - 1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - 1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
 - 1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con la pietà dei defunti.
 - 1.6. Consumare cibi e bevande.
 - 1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - 1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - 1.9. Asportare dalle tombe altrui piantine, ornamenti, lapidi.
 - 1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - 1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - 1.12. Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - 1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - 1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - 1.15. Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - 1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso la pietà dei defunti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dal de cuius e/o dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 14 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 15 - Divieto di attività commerciali

1. All'interno del Cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

ART. 16- Accesso delle imprese nel Cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione al Responsabile dei servizi cimiteriali.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre le imprese, non potranno all'interno del Cimitero, eseguire

lavori di alcun genere.

5. E' vietato entrare nel Cimitero con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli .

6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nel Cimitero.

ART. 17 - Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

2. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l' altezza di m.1,40 e/ o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione

ART. 18 - Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ART. 19 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.

5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano alla pietà dei defunti ed alla sacralità del luogo.

6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, simboli, ricordi, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del Cimitero.

7. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di portafiori di fortuna.

TITOLO III CONCESSIONI

ART. 20 - Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e /o di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie).
 - 1.2. Sepolture per famiglie (tombe a più posti).
 - 1.3. Aree per la costruzione di sepolture per famiglie e collettività (cappelle private).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di concessione stabilita dalla Giunta municipale.
3. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. L'atto di concessione deve indicare:
 - 4.1. La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 4.2. L'inizio e la fine della concessione.
 - 4.3. La durata.
 - 4.4. La persona concessionaria (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore).
 - 4.5. Il Concessionario vicario che, in caso di decesso del primo Concessionario, assumerà la qualità di nuovo Concessionario.
 - 4.6. L'atto di concessione deve, altresì, contenere l'accettazione della nomina e l'impegno del vicario nominato ad assumere le funzioni di titolare nel caso di decesso del titolare originario.
- 4.7. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte.
- 4.8. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 21 - Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Le concessioni cimiteriali a pagamento sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/90. Nel Cimitero di Viagrande le concessioni possono essere ventennali o novantanovennali.
2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione del primo defunto, tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi previsti dal presente Regolamento.
3. LE CONCESSIONI VENTENNALI RINNOVABILI POSSONO RIGUARDARE:
 - 3.1. Aree per inumazione
 - 3.2. Cellette ossario
 - 3.3. Loculi
 - 3.4. Nicchie cinerarie
4. LE CONCESSIONI NOVANTANOVENNALI RINNOVABILI POSSONO RIGUARDARE:
 - 4.1. Loculi
 - 4.2. Nicchie cinerarie
 - 4.3. Tombe di famiglia
 - 4.4. Aree di terreno per edificarvi cappelle private.
5. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21/10/1975, e per le concessioni novantanovennali, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, compatibilmente con lo spazio disponibile, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto. Le indicazioni di cui all'art. 19.1 del presente Regolamento, devono riguardare tutti i defunti presenti nella sepoltura. Le spese di tali operazioni sono a carico del richiedente ed il nuovo posto salma è soggetto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.

ART. 22 - Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di feretri, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata nei casi che seguono:
 - 1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture che non siano ancora disponibili.
 - 1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistano salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.
 - 1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. La tumulazione provvisoria di cui ai pp.1.2 e 1.3 è soggetta alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla G.M.
3. E' consentita,altresì, nel limite massimo di tre mesi, previa corresponsione di un canone di utilizzo , la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie

di proprietà del Comune.

4. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico dei familiari, ad eccezione di quelle al comma 1.1, del presente articolo.

ART. 23 - Modalità di concessione

1. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.

1.1 Verrà effettuata concedendo loculi singoli o, nei casi previsti, doppi, secondo la richiesta del familiare.

1.2 L'assegnazione avverrà, per fila da sinistra a destra, senza lasciare loculi liberi.

1.3 La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.

2. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, è data esclusivamente a seguito di apposito bando approvato dalla Giunta Municipale. Nel bando dovranno essere indicati la quantità, il prezzo, l'ubicazione delle aree e/o manufatti messi in concessione, i criteri per l'assegnazione. L'avviso del bando dovrà essere pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'albo comunale, all'albo del Cimitero e sul sito internet istituzionale del Comune.

3. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 24 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali possono essere accordate esclusivamente per uso individuale, per uso familiare, o per uso di persona giuridica legalmente costituita.

2. In ogni caso una sola persona fisica sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni e dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Le persone giuridiche legalmente costituite dovranno depositare presso il servizio cimiteriale la copia autentica dello statuto e delle norme che regolano l'uso della cappella, l'elenco dei soci iscritti aventi diritto alla sepoltura. Dovrà essere immediatamente comunicata, inoltre, ogni successiva variazione allo statuto, alle norme e all'elenco dei soci.

4. Il Responsabile del servizio cimiteriale provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al Concessionario.

ART. 25 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture concesse a persone fisiche è strettamente riservato al Concessionario fondatore, per il quale non è richiesta autorizzazione, ed ai suoi familiari.

2. Per familiari del Concessionario fondatore si intendono: coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, i genitori adottivi, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

3. E' altresì consentita, su richiesta del Concessionario, la tumulazione di salme di altri parenti e affini fino al 4° grado, del convivente "more uxorio", di persone che risultano essere state con loro conviventi, da dimostrare con idonea certificazione anagrafica, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Concessionario.

4. La titolarità della concessione è, per altro, dal Comune considerata *res extra commercium* e perciò dichiarata non cedibile a terzi a titolo oneroso.

5. La stessa è trasmissibile, inoltre, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

6. Alla morte del Concessionario, il Comune riconoscerà come tale il Concessionario vicario indicato ai sensi dell'art. 20.4.5 del presente Regolamento, il quale dovrà subito indicare un nuovo Concessionario vicario.

7. Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, o comunque in tutti i casi di mancata individuazione del Concessionario vicario, alla morte del Concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso all'unanimità fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo Concessionario.

8. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune al coniuge superstite del Concessionario, in mancanza al parente più prossimo o, in caso di presenza di parenti di eguale grado, fra questi al più anziano di età, il quale a sua volta dovrà nominare un Concessionario vicario.

9. Il diritto d'uso delle sepolture concesse a persone giuridiche è riservato ai soci, fino al completamento della capienza del sepolcro. La qualità di socio deve essere certificata dalla persona giuridica concessionaria.

ART. 26 - Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato, ogni manufatto e le aree date loro in concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso detto termine, senza che il Concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del Concessionario negligente.
3. Nel caso di straordinaria manutenzione sarà cura dell'amministrazione comunicare la necessità della stessa non solo al Concessionario ed al vicario ma anche agli eventuali eredi risultanti da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dal Concessionario. Gli stessi saranno ritenuti obbligati in solido.

ART. 27 - Cessazione della sepoltura

1. Prima della scadenza della concessione, l'avente diritto con apposita istanza può chiedere al Comune il rinnovo per un periodo di pari durata, dietro corresponsione del prezzo della sepoltura secondo le tariffe in vigore all'atto del rinnovo.
2. Alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, la sepoltura resterà nella disponibilità del Comune che potrà liberamente disporre anche del manufatto funerario dopo avere provveduto a collocare nell'ossario comune o nei campi d'inumazione rispettivamente i resti o le salme nella stessa contenute.

ART. 28- Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, revoca, decadenza.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
 - 2.1. In caso di rinuncia alla concessione prima dell'uso della sepoltura, al Concessionario che ne faccia apposita richiesta sarà rimborsato il 50% della tariffa di concessione in vigore all'atto del rinnovo.
- 3 Revoca. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 l'Amministrazione Comunale può ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per casi di forza maggiore.
 - 3.1. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
 - 3.2. Nel caso in cui la revoca concerne aree di terreno su cui insistono cappelle private, al Concessionario, che non accetti la soluzione di cui al precedente comma, deve essere corrisposto un indennizzo pari al valore venale della costruzione realizzata, maggiorato del tasso di inflazione maturato.
 - 3.3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al Concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'Albo del Cimitero, per la durata di almeno 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.
4. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 4.1. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro due anni dalla concessione per le cappelle private.
 - 4.2. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
 - 4.3. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
 - 4.4. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - 4.5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 4.2, 4.3 e 4.4 di cui sopra, è adottata previa diffida al Concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 - 4.6. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
 - 4.7. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ART. 29 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 30 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 31 - Esecuzione opere ed accesso al Cimitero

1. Spetta al Comune l'esecuzione delle opere interne al Cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento in quanto compatibili.

ART. 32 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività.

1. I progetti per la costruzione di tombe di famiglia devono essere autorizzati dal responsabile del servizio e devono avere una sagoma limite non superiore a m.1 di larghezza, m.2 di lunghezza e m.1,40 di altezza, ad eccezione di progetti di rifacimento o ristrutturazione di tombe già realizzate, che potranno conservare la sagoma limite preesistente.
I progetti per la costruzione di cappelle private e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere della ASL e della commissione comunale per l'edilizia
2. I progetti , che per quanto riguarda la struttura esterna devono essere tutti conformi al progetto-tipo approvato dall'amministrazione , devono essere redatti secondo le prescrizioni di legge e corredate da tutti i documenti richiesti dalla commissione comunale per l'edilizia.
3. La commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia mortuaria e di igiene sia sotto l'aspetto della tecnica dell'arte, cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate dalle esigenze artistico-spirituali del luogo.

ART. 33 - Vigilanza e collaudo

1. L'Ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di Regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento del Sindaco.
2. Le cappelle private, quando siano ultimate, sono collaudate dal competente Ufficio Tecnico del Comune. Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del Regolamento e del permesso dato.
3. Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali versati. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.
4. Le opere devono essere ultimate entro 2 anni dalla data di effettiva consegna del terreno al Concessionario, data che deve risultare da apposito verbale.

TITOLO V ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 34 - Diritto di privativa

1. Il Comune gestisce con diritto di privativa, in economia, il servizio dell'illuminazione elettrica votiva sulle sepolture del Cimitero comunale.
2. L'utilizzazione del servizio di lampade votive è facoltativa ed è fornito dal Comune soltanto se richiesto ed ottenuto dall'utente secondo le modalità di seguito disciplinate.

ART. 35 - Oggetto del servizio

1. Il servizio di lampade votive fornito da questo Comune consiste nell'assicurare:
 - a) la realizzazione dell'impianto elettrico e la distribuzione dell'energia elettrica dal contatore generale sino all'ingresso dell'impianto elettrico di ciascun utente;
 - b) allacciamento del cavo di distribuzione al cavo dell'utente;
 - c) fornitura continuativa dell'energia elettrica per 24 ore al giorno;
 - d) fornitura delle lampade e sostituzione delle stesse se esaurite o fulminate;
 - e) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di conduzione e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura d'energia elettrica, senza necessità d'alcun preavviso, per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
3. L'utente non ha diritto ad alcun risarcimento o ristoro qualora le lampade votive rimangano spente nei casi di cui al precedente secondo comma per un periodo massimo di giorni trenta consecutivi.

ART. 36 - Obblighi dell'utente

1. Tutte le opere elettriche da realizzarsi, conformemente alle norme di legge sulla sicurezza, nelle cappelle private, devono essere eseguite a cura e spese dell'utente.
2. L'utente privato ha l'onere, al fine di usufruire di tale servizio, di predisporre alla base esterna della cappella apposita cassetta ove allacciare l'impianto privato alla rete di distribuzione comunale.
3. In ciascuna cappella deve essere installato apposito congegno che interrompe l'erogazione interna d'energia elettrica nel caso di corto circuito o altro inconveniente o per eseguire lavori allo stesso impianto elettrico interno.

ART. 37 - Domanda e contratto d'utenza

1. Al fine di usufruire del servizio di lampade votive, l'interessato deve presentare domanda al Comune, da cui si evincono le generalità ed il codice fiscale dell'istante, e i punti luce da servire.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla possibilità tecnica d'esecuzione dell'allacciamento ed all'esecuzione, secondo le norme di sicurezza vigenti, dell'impianto elettrico privato da servire.
3. In caso d'accoglimento della domanda è stipulato apposito contratto di durata annuale, da redigersi su modulo predisposto dal Comune, la cui scadenza è tacitamente rinnovata automaticamente, salvo espressa disdetta da effettuare almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 38 - Tariffa

1. Per ogni lampada votiva l'utente corrisponde al Comune la tariffa forfettaria annua da stabilire e/o aggiornare ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio, con apposita delibera di Giunta Municipale, in modo da tendere al pareggio tra le relative entrate e le spese di gestione dell'impianto e del consumo elettrico.
2. Oltre alla predetta tariffa, sono a carico dell'utente, al momento della domanda, un diritto fisso "una tantum" a titolo di contributo per l'allacciamento pari a quello della prima tariffa annua da corrispondere per ogni lampada.

ART. 39 - Pagamento della tariffa

1. L'utente corrisponde la tariffa annua, anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità all'uopo indicate dal Comune.
2. Prima della stipula del contratto, l'utente versa la quota della tariffa rapportata in dodicesimi ai mesi interi ancora da scadere dell'anno in corso.
3. Per il ritardato versamento della tariffa, l'utente è tenuto a corrispondere gli interessi passivi nella misura legale.
4. Per il mancato versamento della tariffa entro il 30 giugno o in caso di reiterato ritardo nel versamento, il Comune dispone l'immediata interruzione del servizio e previa diffida notificata a

provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, la riscossione coattiva di quanto dovuto a titolo di tariffa, d'interessi passivi e per la notifica della predetta diffida.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente quarto comma, qualora l'utente non provvede, a seguito della diffida, al versamento di quanto dovuto, il contratto s'intende risolto di diritto, senza necessità d'alcuna comunicazione all'interessato.

6. In alternativa il canone può essere pagato anticipatamente e in un'unica soluzione, per tutti gli anni della durata della concessione. L'importo del canone è commisurato alla tariffa in vigore alla data del contratto per gli anni della concessione e non è soggetto ad aggiornamento annuale.

ART. 40 - Divieto di manomissione

1. E' fatto assoluto divieto agli utenti di:

- utilizzare lampade di potenza superiore a quelle installate dal Comune;
- modificare o manomettere l'impianto elettrico comunale;
- aggiungere punti luce abusivi;
- cedere ad altri a titolo oneroso o gratuito l'utilizzo dell'energia elettrica;
- utilizzare l'energia elettrica per usi diversi dalle lampade votive.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 41 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Per la trattazione di tutte le problematiche cimiteriali è istituito il Servizio Cimiteriale, coordinato da un responsabile designato dal Sindaco ai sensi della vigente normativa sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. Il Servizio di cui al comma 1 è costituito da una Sezione Amministrativa e da una Sezione Tecnica.
3. La Sezione Amministrativa cura le procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché le procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime.
4. La Sezione Tecnica ha competenze relative alla predisposizione ed all'aggiornamento delle planimetrie cimiteriali, avvalendosi delle strutture esistenti presso l'Area Tecnica; autorizza inoltre la realizzazione, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, previa istruttoria della relativa pratica e acquisizione dei pareri richiesti dalla normativa vigente. Cura l'istruttoria di pratiche cimiteriali che investono comunque profili tecnici su richiesta del Responsabile del Servizio della Sezione Amministrativa a norma del presente Regolamento.
5. L'ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero.
6. Il responsabile del servizio cimiteriale rilascia le autorizzazioni e sottoscrive gli atti di competenza del Comune, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

ART. 42 - Custode del Cimitero e sue attribuzioni

1. La custodia del Cimitero è affidata ad un'unica persona, che risponde al responsabile dei servizi cimiteriali, per quanto riguarda il servizio funerario e cimiteriale e al dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale per l'igiene e sanità.

Il custode del Cimitero deve:

- a) dare la necessaria assistenza e prestazioni di sua competenza, durante le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- b) segnalare tempestivamente agli uffici competenti tutti i danni e le riparazioni necessarie alla proprietà comunale e alle concessioni private;
- c) intervenire immediatamente a rimuovere pericoli ed insidie che possono causare danni a terzi;
- d) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le proprietà comunali;
- e) curare la pulizia dei viali, sentieri, cappelle comunali ed in generale tutti gli spazi e manufatti cimiteriali;
- f) provvedere alla sorveglianza e vigilanza del Cimitero;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi e quant'altro;
- h) custodire tutti i registri e gli atti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia;
- i) provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal Regolamento di Polizia mortuaria;
- l) prestare la sua opera non soltanto per i seppellimenti ed i disseppellimenti ma per ogni lavoro attinente la manutenzione del Cimitero secondo le richieste degli uffici competenti.

ART. 43 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero. Il personale del Cimitero è comunque tenuto:
 - 1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - 1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - 1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - 2.1. Eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - 2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - 2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - 2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
 - 2.5. Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 44 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può disporre l'assegnazione gratuita di sepolture destinate alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

ART. 45 - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285 e succ.modif. ed integr., il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico. Tale registro e gli schedari di cui ai successivi artt. 46 e 47, dovranno essere tenuti, preferibilmente, con procedure informatiche.

ART. 46 - Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddivisi per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:
2.1. Le generalità del defunto,
2.2. Il numero della sepoltura,
2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite.

ART. 47- Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Lo schedario riporta, suddivise per anno in ordine cronologico, le concessioni rilasciate. In ogni scheda saranno riportate:
2.1. Le generalità del Concessionario;
2.2. Le generalità del Concessionario vicario;
2.3. La data di stipula del contratto;
3. I dati riportati nelle schede verranno trascritti in apposito registro all'uopo istituito.

ART. 48 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. La normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e le disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 49 - Autorizzazioni e Cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela, pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dei Servizi cimiteriali (trasporto, inumazione, tumulazione, estumulazione, ecc., esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resta estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limita, per le vertenze in materia, escluso il seppellimento, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 50 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste nel presente Regolamento.
3. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ART. 51 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione il Regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Viagrande per ulteriori trenta giorni al fine di garantirne la massima diffusione.
4. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti , in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e dallo Statuto Comunale.